CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO FINANZIARIO DELL'ENTE NELLA GESTIONE DEI DATI CONTABILI RIGUARDANTI IL SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO

Art. 1 – Definizioni

Per "Ente Appaltante" o "Amministrazione comunale" si intende il Comune di Orio Litta, il quale affida il servizio di supporto e assistenza all'Ufficio finanziario nella gestione dei dati contabili riguardanti l'Area economico-finanziaria del Comune di Orio Litta.

Per "Appaltatore" o "soggetto affidatario" si intende l'operatore economico al quale viene affidato l'espletamento del servizio sopraccitato.

Art. 2 – Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Orio Litta con sede in Orio Litta – Piazza A. Moro n. 2 – CAP 26863 – P.I 07237860155 C.F. 82503970152 - Tel. 0377/944425 – fax 0377/804370 – Email: ragioneria@comune.oriolitta.lo.it – PEC comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it

Art. 3 – Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di supporto e assistenza all'Ufficio finanziario nella gestione dei dati contabili riguardanti l'Area economico-finanziaria del Comune di Orio Litta e, in particolare, la contabilità e le entrate tributarie (Uffici ragioneria).

Il servizio che dovrà essere svolto dall'aggiudicatario comprende principalmente, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti operazioni e attività:

a) Gestione archivio impegni di spesa e prenotazioni impegni di spesa;
b) Gestione archivio accertamenti entrate;
c) Registrazione, emissione e stampa dei mandati di pagamento e/o ordinativi di incasso;
d) Registrazione liquidazioni;
e) Predisposizione e registrazione del bilancio di previsione;
f) Predisposizione e registrazione di variazione e storni di bilancio;
g) Gestione e stampa del mastro interventi e capitoli di spesa;
h) Gestione e stampa del mastro risorse e capitoli di entrata;
i) Predisposizione e registrazione del conto consuntivo, elaborazione e stampa del certificato annuale;
j) Predisposizione e registrazione del conto consuntivo, elaborazione e stampa del certificato al conto annuale;
k) Predisposizione del certificato al bilancio e di previsione e al conto consuntivo;
l) Stampa avvisi di emissione mandati di pagamento;
m) Registrazione delle fatture elettroniche in ordine cronologico, con evidenziazione continua delle fatture da pagare e con aggiornamento della relativa piattaforma ;
n) Predisposizione dei dati per il riscontro alle eventuali note della Corte dei Conti;
o) Trasmissione dati alla BDAP e/o altre trasmissioni previste dalla legge.

Art. 4 – Descrizione del servizio

Il servizio dovrà esplicarsi secondo le seguenti modalità di intervento:

- Il soggetto affidatario del servizio dovrà utilizzare il software in uso all'Amministrazione comunale;
- Il soggetto affidatario del servizio è obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia, nonchè delle prescrizioni che saranno impartite da qualsiasi autorità competente;
- Il soggetto affidatario dovrà svolgere il servizio preso gli Uffici comunali a giornate di n. 6 ore;

- Il soggetto affidatario dovrà mantenere gli opportuni contatti con gli Uffici comunali, con l'obbligo di prendere parte ad eventuali incontri che potranno essere indetti durante le fasi di organizzazione, impostazione ed esecuzione del lavoro ai fini della loro illustrazione;
- Il soggetto affidatario del servizio dovrà assicurare la presenza presso gli Uffici comunali di n. 1 proprio operatore nelle giornate richieste dal Comune.

Art. 5 – Documentazione di base

A cura degli Uffici comunali dovranno essere forniti al soggetto affidatario del servizio tutti i dati statistici in loro possesso, un locale e le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio.

Art. 6 – Requisiti

Il soggetto affidatario non dovrà incorrere in alcuna delle ipotesi di esclusione dalla gare di appalto di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e non dovrà incorrere in alcuna delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia.

Il soggetto affidatario dovrà essere iscritto alla competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, ovvero, se cooperativa, dovrà essere iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito ai sensi della legge n. 381/1991 ovvero all'Albo di cui al D.M. 23.06.20104.

L'appaltatore dovrà, altresì possedere le risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie e sufficienti a garantire la corretta prestazione del servizio oggetto dell'affidamento ed aver già maturato sufficiente esperienza nella prestazione del servizio in oggetto in favore delle Pubbliche Amministrazioni.

Il soggetto affidatario dovrà, a tal proposito, garantire la sussistenza, in capo al personale che verrà impiegato nella fornitura del servizio in oggetto, dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione stessa e il possesso, da parte del medesimo personale di adeguata esperienza nell'utilizzo del software gestionale in uso all'Ente.

Art. 7 – Codice di comportamento

L'Appaltatore dovrà dichiarare di osservare e far osservare a tutti i dipendenti e/o collaboratori, pena la risoluzione del presente contratto, le disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Orio Litta approvato con delibera G.C. 8 del 17.2.2014 e pubblicato sul sito internet istituzionale.

Art. 8 – Patti d'integrità

L'Appaltatore dovrà dichiarare di conoscere ed accettare, di osservare e far osservare a tutti i dipendenti e/o collaboratori, pena la risoluzione del presente contratto, le disposizioni previste dal patto di integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Orio Litta approvato con delibera G.C. 37 del 16.5.2014.

Art. 9 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l'Appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lodi.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore sarà tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 10– Compensi

L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad euro _____ oltre IVA di legge.

Il corrispettivo sarà corrisposto previa trasmissione di regolare fatturazione elettronica.

Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 delle legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto e di subappalto

In considerazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto, è assolutamente vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio aggiudicato, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni in favore dell'Ente appaltante.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Per le cause di risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 – Incompatibilità

Il Legale rappresentate della ditta dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono condizioni ostative all'affidamento di servizi di cui alla normativa vigente, né cause ostative di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Art. 14 – Controversie

Tutte le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno devolute alla esclusiva competenza della giurisdizione ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 15 Rinvio a disposizione di legge

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle vigenti disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali e comunali, aventi attinenza con il servizio oggetto dell'appalto, nonché alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti.